



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**



INDICE

1) Premessa	3
2) Campo di applicazione	4
3) Normativa di riferimento	4
4) Definizioni	6
5) Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale	9
6) Attività produttive soggette alla disciplina IPPC	10
7) Autorità competente	14
8) Procedura amministrativa per il rilascio dell'A.I.A.	17
9) Competenze della Regione	19
10) Competenze dell'ARPAS	20
11) Comitato di Coordinamento	21
12) Obblighi del gestore	22
13) Autorizzazione integrata ambientale	23
14) Domanda di rinnovo e riesame	26
15) Oneri di istruttoria e controllo	27
16) Sanzioni	29



1) PREMESSA

In tema di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC) lo Stato, con decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, ha provveduto a recepire pienamente la direttiva comunitaria 96/61/CE che rappresenta una svolta fondamentale all'approccio fin qui adottato in tema di autorizzazioni di carattere ambientale.

L'obiettivo è quello di prevenire e ridurre, con approccio integrato, l'inquinamento industriale. A tal fine l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) dovrà contenere prescrizioni basate sulle migliori tecniche disponibili tenendo in considerazione le condizioni locali.

L'Autorità competente al rilascio delle nuove autorizzazioni è infatti vincolata ad effettuare un approfondito ed unitario esame delle diverse matrici ambientali interessate dall'inquinamento, nonché un'attenta disamina di tutte le parti costituenti l'impianto produttivo, al fine di verificarne la loro compatibilità con l'impiego della *Migliore Tecnologia Disponibile* (MTD).

La Regione Sardegna, con legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, ha recepito la suddetta normativa nazionale demandando alla Giunta regionale la definizione delle procedure autorizzative.

Con detta legge regionale, in particolare, le province sono individuate quali Autorità competenti al rilascio delle AIA, mentre alla Regione Sardegna sono riservati compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento.

Si consolida, in tal modo, il principio del decentramento delle funzioni amministrative in favore degli Enti locali e si conferma che spettano alla Regione, in via prioritaria, compiti di programmazione e pianificazione.

Si riportano di seguito i commi 3-8 dell'art. 22 della sopra citata l.r. 4/2006:

3. *La Regione recepisce i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in merito alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC). Alla Regione spettano i compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento.*
4. *Le province sono competenti al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e possono avvalersi per le relative istruttorie dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS).*
5. *È istituito per le attività di cui ai precedenti commi il Comitato di coordinamento IPPC, presieduto dalla Regione e costituito dai rappresentanti delle province e dell'ARPAS. Il Comitato di coordinamento per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi della collaborazione di esperti di elevata qualificazione professionale.*
6. *Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'AIA entro i termini previsti si applicano le procedure inerenti il potere sostitutivo regionale.*



7. *La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per il rilascio delle AIA, per l'attività di coordinamento e l'esercizio del potere sostitutivo.*
8. *Le spese per i controlli e per le istruttorie tecniche connesse al rilascio delle AIA sono a carico dei gestori degli impianti. Per le attività di coordinamento e, a titolo di anticipo, per l'attività di istruttoria tecnica, è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui (UPB S05.022).*

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

Il decreto legislativo 18.02.2005 n. 59 ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento derivante dalle attività produttive di cui all'allegato I dello stesso decreto. Esso si pone l'obiettivo di evitare o, per quanto possibile, ridurre le emissioni inquinanti provenienti dalle suddette attività produttive al fine della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente.

Le presenti Linee guida, emanate in applicazione dell'art. 22 della l.r. 11.05.2006 n. 4, che recepisce i contenuti del citato decreto 59/05, sono state redatte al fine di fornire ai soggetti pubblici interessati e alle attività produttive soggette alla disciplina IPPC operanti nella Regione Sardegna, utili elementi sia per la definizione delle procedure inerenti il rilascio delle AIA sia per la predisposizione della necessaria documentazione a corredo della domanda.

3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito alcune norme emanate in materia di IPPC:

- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Decreto ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 31 gennaio 2005 - Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- Legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22, commi 3-8;
- Legge regionale 18 maggio 2006 n. 6 – legge istitutiva dell'ARPA Sardegna;
- Legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 sul conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.



Si riportano altresì:

- L. 140/39 del 30/5/2002 "Rettifica della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento". (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 257 del 10 ottobre 1996);
- 333/27 del 10/12/2002 "Rettifica della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento". (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 257 del 10 ottobre 1996);
- Documento di orientamento per l'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER). Ai sensi dell'articolo 3 della decisione della Commissione del 17 luglio 2000 (2000/479/CE);
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- Decreto ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 23 novembre 2001 - Dati, formato e modalità della comunicazione;
- Decreto ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 31/05/2002 a modifica del Decreto del 23/11/2001;
- Decreto legislativo n. 36 del 13/01/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti;
- Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
- Circolare 13 luglio 2004 interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (abrogato dal d.lgs. n. 59/2005, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2), con particolare riferimento all'allegato I;
- Decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133 - Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale emanate ai sensi della legge 15.12.2004 n. 308.



4) DEFINIZIONI

Si riportano le sotto elencate definizioni:

- 4.1 **sostanze:** gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
- 4.2 **inquinamento:** l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- 4.3 **complesso IPPC:** struttura industriale o produttiva costituita da più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più attività elencate nell'allegato I del d.lgs.59/05, ai sensi del dm 23.11.2001;
- 4.4 **impianto IPPC:** l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I del d.lgs 59/05 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento, ai sensi del medesimo d.lgs 59/05;
- 4.5 **impianto esistente:** un impianto che al 10 novembre 1999 aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;
- 4.6 **impianto nuovo:** un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente;
- 4.7 **emissione:** lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
- 4.8 **valori limite di emissione:** la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III del d.lgs 59/05. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere



preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del d.lgs 11.03.1999 n. 152 e s.m.i.

- 4.9 **norma di qualità ambientale:** la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;
- 4.10 **autorità competente:** il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell'allegato V del d. lgs 59/05 o, per gli altri impianti, l'autorità individuata dalla Regione tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale,;
- 4.11 **autorizzazione integrata ambientale:** il provvedimento che autorizza l'esercizio di un complesso IPPC a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti del decreto 59/05;
- 4.12 **modifica del complesso IPPC:** una modifica di uno o più impianti del complesso ovvero un suo potenziamento, tali da variare le sue caratteristiche o il suo funzionamento e che possa produrre conseguenze sull'ambiente;
- 4.13 **modifica sostanziale:** una modifica del complesso IPPC che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I del decreto indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
- 4.14 **BREF (BAT Reference Documents):** attraverso un processo di scambio di informazioni internazionali vengono definiti i BREF che individuano e valutano per ogni settore considerato dall'IPPC (energia, produzione e trasformazione metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione rifiuti, altre attività) le tecniche da prendere in considerazione;
- 4.15 **migliori tecniche disponibili (MTD) / best available technology (BAT):** la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto .



Si intende per:

- a) *tecniche*: le tecnologie e i metodi di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dell'impianto;
- b) *disponibili*: le tecnologie sviluppate ad una scala tale che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- c) *migliori*: le tecnologie più efficaci nell'ottenere un alto livello di protezione integrata dei comparti ambientali (aria, acqua e suolo);

4.16 **gestore**: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;

4.17 **pubblico**: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

4.18 **pubblico interessato**: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Si riportano inoltre le definizioni di cui al d.lgs 18.08.2000 n. 258, art. 1:

4.19 **scarico**: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

4.20 **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

4.21 **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

4.22 **acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.



5) ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIÀ IN ATTO DA CONSIDERARE SOSTITUITE DALL'AIA.

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (in tema di rischi di incidenti rilevanti industriali) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (in tema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra). In particolare, per gli impianti soggetti alla procedura IPPC, l'autorizzazione integrata ambientale, come previsto dal d.lgs 59/05, sostituisce le sotto riportate autorizzazioni attualmente disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
2. Autorizzazione allo scarico dei reflui;
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti;
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati;
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.



6) ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IPPC

Le attività produttive soggette alla disciplina IPPC sono quelle riportate nell'allegato I del d.lvo 59/05.

Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nell'ambito di applicazione del d.lvo 59/05.

I valori limite previsti si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

Si riportano di seguito le attività indicate nell'all. I del d.lvo 59/05.

1. Attività energetiche.

1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.

1.3. Cokerie.

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. Produzione e trasformazione dei metalli.

2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5. Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;



- b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

3. Industria dei prodotti minerali.

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.

4. Industria chimica.

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;



- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- j) sostanze coloranti e pigmenti;
- k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5. Gestione dei rifiuti.

Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.



5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.4:

- a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
- b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
- c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 40.000 posti pollame;
- b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o



c) 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

Si riporta inoltre l'elenco delle attività industriali soggette ad AIA di competenza statale, così come indicato nell'allegato V del d.lgs 59/2005:

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate: *(omissis)*
- 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato I;
- 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I localizzati interamente in mare. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al presente allegato V con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

7) AUTORITA' COMPETENTE

- 7.1 La provincia è l'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), ai sensi del 4° comma dell'art. 22 della l.r. 11.05.2006 n. 4.
- 7.2 La provincia individua, in conformità alle linee guida regionali, la procedura amministrativa inerente il rilascio delle AIA di cui al successivo paragrafo 8) e la relativa tempistica, nonché l'Ufficio



responsabile del procedimento al quale far pervenire le richieste di autorizzazione (art. 5, comma 6, d.lgs 59/05).

7.3 La provincia individua altresì gli uffici presso i quali il pubblico può consultare:

- La domanda di rilascio dell'AIA;
- I documenti e gli atti depositati inerenti il procedimento;
- Le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
- Copia dell'AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento;
- I dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA;
- I risultati del controllo delle emissioni in possesso dell'Autorità competente.

7.4 A seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) delle presenti Linee guida, la provincia, per le attività produttive esistenti soggette alla disciplina IPPC di propria competenza, stabilisce nei tempi tecnici strettamente necessari il calendario relativo alla presentazione delle domande di AIA. La provincia provvede altresì alla pubblicazione sul BURAS del predetto calendario e delle informazioni di cui al precedente punto 7.2, dandone nel contempo massima diffusione anche presso i Comuni interessati.

7.5 La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del d.lgs 59/05, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al precedente punto.

7.6 La provincia può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I del d.lgs. 59/05, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. La provincia può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

7.7 La provincia, per l'attività istruttoria inerente il rilascio delle AIA, può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS), ai sensi del 4° comma dell'art. 22 della l.r. 11.05.2006 n. 4 e dell'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 18.05.2006, n. 6.

7.8 La provincia, conclusa la fase di istruttoria tecnica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3



e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni interessate.

- 7.9 Nell'ambito della sopra citata conferenza di servizi sono anche acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede alla provincia di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del d.lgs. 59/05 (rinnovo e riesame).
- 7.10 La provincia, acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8 dell'art. 5 del d.lgs 59/05, rilascia, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel suddetto decreto, oppure nega l'autorizzazione in casi di non conformità, ai sensi del comma 12, art. 5 del d.lgs 59/05.
- 7.11 Ogni AIA deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato all'art. 7 del d.lgs 59/05, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'AIA concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30.10.2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30.10.2007. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del d.lgs 59/05, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9 dello stesso decreto.

Nell'ambito della procedura autorizzativa, inoltre:

- a) la provincia rilascia l'AIA osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 del d.lgs. 59/05 in merito all'Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili. In mancanza delle linee guida di cui al comma 1 dello stesso d.lgs., per gli impianti nuovi la provincia rilascia comunque l'AIA tenendo conto di quanto previsto nell'allegato IV del d.lgs. 59/05;
- b) la provincia, in sede di istruttoria, può chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare l'applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di 150 giorni, nonché il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi prevista ai sensi dell'art. 5, comma 10 del d.lgs 59/05, si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa;



- c) per gli impianti assoggettati alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti industriali, di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità responsabile del procedimento trasmette alla provincia competente per il rilascio dell'AIA i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nell'AIA. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 12 del d.lgs. 59/05 (150 giorni), senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, la provincia rilascia l'AIA e provvede al suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento ai sensi del citato d.lgs. 334/99;
- d) La provincia, in casi particolari e a seguito di una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, può prescrivere nelle AIA misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare nelle aree interessate il rispetto delle norme di qualità ambientale, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 59/05.

La provincia altresì:

- e) nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, ferme restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPAS di cui al successivo paragrafo 10, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati, ai sensi del 4 comma dell'art. 11, del d.lgs. 59/05;
- f) comunica al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, i dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i successivi aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del d.lgs. 28.08.1997, n. 281, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA.

La provincia, nei casi di manifesta difficoltà ad attivare, in tutto o in parte, le procedure amministrative, può stipulare, per l'attuazione dei compiti sopra specificati, specifici accordi di programma con altra provincia al fine del rilascio delle AIA di propria competenza.

8) PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL RILASCIO DELL'AIA.

8.1 Si riportano, in via indicativa, le diverse fasi che la provincia potrà prevedere nella definizione della procedura amministrativa di rilascio delle AIA:

- a) esame preliminare delle domande pervenute con verifica della completezza dei documenti allegati;
- b) eventuale richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti;
- c) comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- d) istruttoria tecnica e redazione del relativo documento tecnico;



- e) conferenza di servizi;
- f) provvedimento finale.

8.2 Al fine del rispetto del termine di 150 gg. previsto per il rilascio dell'AIA, appare opportuno che la provincia individui la necessaria tempistica per le varie fasi del procedimento amministrativo (fase preliminare, istruttoria, conferenza di servizi, provvedimento finale).

8.3 La provincia, nell'ambito della procedura da adottare, potrà individuare due distinti uffici: sportello IPPC e ufficio istruttore IPPC, rispettivamente per gli adempimenti amministrativi e per l'istruttoria tecnica.

8.4 Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito alle funzioni dei due uffici sopra richiamati.

8.4.1 Sportello IPPC

E' l'ufficio della provincia che ha in capo la responsabilità del procedimento e provvede al rilascio dell'AIA. Tale ufficio, che rappresenta il punto di riferimento sia per le imprese sia per gli enti pubblici e i soggetti interessati, dovrà provvedere, tra l'altro:

- all'esame preliminare della richiesta di AIA e alla verifica della completezza della documentazione allegata;
- all'esame del documento tecnico predisposto dall'ufficio istruttore e alla convocazione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del d.lgs. 59/05;
- alla predisposizione del provvedimento di AIA sulla base del documento tecnico e delle considerazioni emerse in sede di conferenza di servizi.

8.4.2 Ufficio Istruttore IPPC

E' la struttura di supporto allo sportello IPPC con il compito di procedere all'istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione. Tale istruttoria, che potrà anche comportare sopralluoghi e fasi di verifiche in sede di impianto, dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento tecnico che costituirà la base di decisione in sede di conferenza di servizi.

8.5 Tenuto conto della complessità della procedura autorizzativa, così come si evince dalla normativa di riferimento, che comporta un'approfondita conoscenza sia degli impianti e dei processi produttivi in esame, sia dell'impatto degli stessi impianti sulle diverse matrici ambientali interessate, si ritiene auspicabile un diretto coinvolgimento dell'ARPAS nella fase dell'istruttoria tecnica e della redazione del sopra citato documento tecnico.



8.6 Nella fase dell'istruttoria tecnica, tenuto conto della interdisciplinarietà della materia, potrà altresì verificarsi la necessità di doversi avvalere di figure professionali esterne alla pubblica amministrazione, appartenenti al settore privato e/o universitario.

In tal senso può valere l'esempio di amministrazioni pubbliche che hanno stipulato appositi accordi di programma e/o convenzioni con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti esterni, al fine di supportare in maniera adeguata l'attività istruttoria.

8.7 Le province, con specifici accordi e/o convenzioni con l'ARPAS, potranno anche valutare l'opportunità che la fase dell'istruttoria tecnica possa essere completamente svolta dai competenti uffici dell'ARPAS.

9) COMPETENZE DELLA REGIONE

9.1 Alla Regione, in materia di autorizzazioni integrate ambientali, spettano compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento, ai sensi del 3° comma dell'art. 22 della legge regionale 11.05.2006 n. 4.

9.2 La Regione, in particolare, presiede il Comitato di coordinamento IPPC, di cui al successivo paragrafo 11, istituito ai sensi del 5° comma dell'art. 22 della predetta legge regionale.

9.3 La Regione, ove la provincia non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'AIA entro i termini previsti, applica le procedure inerenti il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge regionale 11.05.2006 n. 4.

9.4 Le procedure inerenti il potere sostitutivo regionale sono disciplinate dall'art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, che recita:

1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a 60 giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.
2. La procedura prevista al comma 1 si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali, anche di settore, prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali.



10) COMPETENZE DELL'ARPAS

10.1 L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS), istituita con legge regionale 18 maggio 2006 n. 6, fornisce il necessario supporto tecnico-scientifico alle province, ai fini del rilascio delle AIA, ai sensi dell'art. 2 – p.to f) della predetta legge regionale.

10.2 L'ARPAS svolge sugli impianti/complessi produttivi IPPC, ai sensi del 3 comma dell'art. 11 del d.lgs. 59/05, attività di vigilanza e controllo sul rispetto di quanto previsto e programmato nell'autorizzazione integrata ambientale, con oneri a carico del gestore. In particolare provvede a verificare:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'amministrazione provinciale competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati alla provincia competente e all'amministrazione regionale, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

10.3 In particolare, in relazione alle funzioni sopra richiamate, l'ARPAS può precedere a:

- a. effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa caratterizzazione dell'ambiente e del territorio;
- b. effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
- c. procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso ad altre banche dati pubbliche;
- d. formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali ed alle situazioni derivanti da processi naturali o indotti dalle attività antropiche;



- e. fornire qualsiasi altra attività connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale;
- f. garantire ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali.

11) COMITATO DI COORDINAMENTO

11.1 Enti costituenti

Il Comitato di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 22, comma 5) della legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, è presieduto dalla Regione ed è costituito dai rappresentanti delle province e dell'ARPAS.

Fanno parte del Comitato:

- il Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con funzioni di Presidente, o suo delegato;
- i rappresentanti delle province di:
 - Cagliari;
 - Carbonia-Iglesias;
 - Medio Campidano;
 - Oristano;
 - Ogliastra;
 - Nuoro;
 - Sassari;
 - Olbia-Tempio.
- il rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS).

Gli Enti di cui sopra, oltre nominare il componente titolare in seno al Comitato, indicano formalmente all'Amministrazione regionale il nominativo di un componente supplente.

Inoltre, al fine di assicurare una costante partecipazione ai lavori del Comitato, nei casi in cui il personale designato dalle Amministrazioni sopra indicate fosse impossibilitato ad intervenire, le stesse Amministrazioni potranno comunque essere rappresentate da altro personale, attraverso formale delega.

11.2 Funzioni del Comitato

Il Comitato di coordinamento si pone l'obiettivo di assicurare un omogeneo esercizio delle funzioni delegate in tema di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC) e di rilascio delle AIA. A tal fine, gli enti costituenti il Comitato collaborano in piena autonomia con il vincolo del rispetto dei reciproci ruoli,



coordinano le rispettive attività allo scopo di armonizzare le procedure amministrative adottate per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

Il Comitato rappresenta anche la sede del confronto sulle reciproche esperienze maturate dalle amministrazioni partecipanti e può svolgere altresì compiti di consulenza tecnica nell'ambito dell'applicazione delle funzioni disciplinate dal d.lgs 59/2005. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di esperti di elevata qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 22, comma 5) della legge regionale 4/2006.

Alle sedute del Comitato, su formale invito del Presidente, possono partecipare rappresentanti di Enti pubblici e di associazioni di categoria, nonché personalità dei settori socio-economico e scientifico.

Il Comitato si riunisce con formale convocazione del Presidente, su iniziativa dell'amministrazione regionale e/o degli enti partecipanti.

11.3 Segreteria del Comitato

Il Comitato, per lo svolgimento della propria attività, si avvale di una segreteria, formalmente costituita con provvedimento del direttore del succitato Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche.

La segreteria svolge una funzione di coordinamento tra gli enti sopra richiamati e predispone gli atti amministrativi necessari allo svolgimento delle sedute del Comitato.

12) OBBLIGHI DEL GESTORE

12.1 Il gestore presenta l'istanza di autorizzazione integrata ambientale alla provincia territorialmente competente entro i termini fissati dalla stessa provincia.

12.2 Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'avvio del procedimento da parte della provincia, il gestore provvede a sua cura e spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato dalla provincia ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta alla provincia osservazioni sulla domanda.

12.3 Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla provincia competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.



- 12.4 Il gestore, prima di dare attuazione all'attività di autocontrollo ambientale prevista nell'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione alla provincia competente.
- 12.5 A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore trasmette alla provincia competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.
- 12.6 La provincia provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del d.lgs 59/05.
- 12.7 Al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo da parte degli Enti preposti, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
- 12.8 I gestori degli impianti/complessi IPPC trasmettono alla provincia competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 59/05.
- 12.9 Il gestore deve comunicare alla provincia competente le modifiche che intende apportare agli impianti del complesso IPPC, nel caso che le stesse possano produrre conseguenze sull'ambiente.
- 12.10 Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione della provincia risultino sostanziali, il gestore invia alla stessa provincia una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

13) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

13.1 Principi generali

L'autorizzazione integrata ambientale per i complessi produttivi rientranti nelle attività di cui all'allegato I del d.lvo 59/05 è rilasciata nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti ministeriali e delle considerazioni indicate nell'allegato IV del medesimo decreto.

La provincia, nel determinare le condizioni per il rilascio delle AIA, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:



- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili (MTD);
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del d.lgs 152/2006; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

13.2 Contenuti delle AIA

Il provvedimento di AIA dovrà contenere:

- tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti finalizzati a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- valori limite di emissione (o parametri o misure tecniche equivalenti) fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto/complesso IPPC interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico se necessario;
- valori limite per le emissioni dirette di gas serra, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale;
- le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti e per l'arresto definitivo dell'impianto;
- altre condizioni specifiche giudicate opportune dall'Autorità competente.

L'AIA inoltre dovrà contenere i requisiti di controllo delle emissioni ed in particolare:



- la metodologia e la frequenza delle misurazioni;
- la relativa procedura di valutazione;
- l'obbligo, da parte del gestore, di comunicare all'Autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione.

13.3 Principio della partecipazione

Il d.lgs 18.02.2005, n. 59 è coerente con la direttiva 2003/35/CE (sulla partecipazione del pubblico a piani e programmi in materia ambientale) in relazione alla procedura di rilascio dell'AIA.

Non appena una decisione sia stata adottata, l'Autorità competente informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibili allo stesso il contenuto della decisione, tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico.

13.4 Valori limite di emissioni

L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III del d.lgs 59/05, che possono essere emesse dall'impianto/complesso IPPC interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (aria, acqua e suolo). L'AIA deve contenere altresì i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto/complesso IPPC. Se necessario, l'AIA contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I del d.lgs 59/05, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

13.5 Domanda di AIA.

Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del d.lgs 59/05, si provvede con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. La domanda in particolare deve descrivere:



- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
- i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- j) le altre misure previste per ottemperare ai principi generali sopra descritti.

La domanda di AIA deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle sopra citate lettere e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce alla provincia anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

14) DOMANDA DI RINNOVO E RIESAME

14.1. La provincia, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs 59/05, rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'AIA, confermandole o aggiornandole, a partire dal 30 ottobre 2007 (art. 5, comma 18, del d.lgs 59/05) per gli impianti esistenti e, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione, negli altri casi. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia alla provincia una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui al precedente paragrafo 13.5. La provincia si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10 del d.lgs 59/05 che prevede la convocazione dell'apposita conferenza di servizi. Fino alla pronuncia della provincia, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.



- 14.2. Nel caso di un impianto/complesso IPPC che, all'atto del rilascio dell'AIA, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui sopra è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva alla data di rilascio dell'AIA, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
- 14.3. Nel caso di un impianto/complesso IPPC che, all'atto del rilascio dell'AIA, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva alla data di rilascio dell'autorizzazione, il rinnovo dell'AIA è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
- 14.4. Il riesame è effettuato dalla provincia, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque quando:
- a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'AIA o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
 - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
 - c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
- 14.5. In caso di rinnovo o di riesame dell'AIA, la provincia può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del d.lgs 59/05, se un Piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

15) ONERI DI ISTRUTTORIA E CONTROLLO.

- 15.1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs 59/05, le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di AIA, che potrà anche prevedere accertamenti e sopralluoghi in sede d'impianto, nonché per i successivi controlli previsti dall'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto sono a carico del gestore.
- 15.2. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.lgs 59/05, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in



relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal d.lgs 59/05, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'art. 5 comma 9 del d.lgs 59/05 per le autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della sopra citata commissione .

- 15.3. Nelle more dell'emanazione del succitato decreto ministeriale, si stabiliscono per gli impianti/complessi IPPC operanti in Sardegna, ad esclusione di quelli di competenza statale, gli importi delle tariffe a carico dei gestori per gli oneri di istruttoria, da versarsi all'Autorità competente all'atto della domanda, a titolo di acconto.

A tal proposito, le sotto indicate anticipazioni sono state definite in relazione all'appartenenza dell'attività IPPC alla tipologia d'impresa come classificata nell'allegato I del regolamento CE n. 70/2001 del 12.01.2001.

Secondo tale classificazione, le imprese sono suddivise in *micro impresa*, *piccola impresa* e *media impresa*, in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato annuo e al totale di bilancio annuo.

Le imprese non rientranti nella classificazione del succitato regolamento CE sono da intendersi ascrivibili alla tipologia di *grande impresa*.

Ciò premesso, per le anticipazioni suddette, si stabiliscono i seguenti importi:

a) per gli impianti esistenti:

- *micro impresa* € 2.000,00
- *piccole imprese* € 4.000,00
- *medie imprese* € 6.000,00
- *grandi imprese* € 10.000,00;

b) per gli impianti di nuova costruzione:

- *micro impresa* € 1.000,00
- *piccole imprese* € 2.000,00
- *medie imprese* € 4.000,00
- *grandi imprese* € 8.000,00;



16) SANZIONI

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs 59/05:

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I del d.lgs 59/05 senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I del d.lgs 59/05 dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1 del d.lgs 59/05.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 11, comma 2 del d.lgs 59/05.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 5, comma 13 del d.lgs 59/05.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.lgs 59/05 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs 59/05, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.